

ACCORDO QUADRO

PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, DI STUDIO E FORMAZIONE

TRA

- Il **Comune di Rionero in Vulture** (PZ) (di seguito “COMUNE”), C.F. 85000990763, P. IVA 00778990762, con sede legale in Via Raffaele Ciasca n. 8, PEC protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it, rappresentata dal Sindaco pro tempore, avv. Mario Di Nitto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza dei poteri conferitegli.
- L'**Università degli Studi della Basilicata** (di seguito “UNIBAS”), C.F. 96003410766, P.IVA 00948960760, con sede in Potenza al Viale dell'Ateneo Lucano n. 10, PEC protocollo@pec.unibas.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Ignazio Marcello Mancini, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2023;
- L'**Università degli Studi di Camerino** (di seguito “UNICAM”), C.F. 81001910439, P.IVA 00291660439, con sede legale in Piazza Cavour 19/f 62032 Camerino (Mc), PEC protocollo@pec.unicam.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Claudio Pettinari, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/5/2023, di seguito indicati congiuntamente come “Parti” o singolarmente come “Parte”

VISTO

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, il quale prevede che “le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”
- lo Statuto dell'UNIBAS (art. 5), ai sensi del quale l'Ateneo, per il raggiungimento delle proprie finalità, promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della formazione e della cultura e

intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze;

- lo Statuto dell'UNICAM (art. 1), ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

PREMESSO CHE

- le Parti hanno manifestato interesse a mettere a disposizione sinergicamente le proprie competenze e capacità organizzative per sviluppare programmi di ricerca e di studio riguardanti in generale il territorio di Rionero in Vulture attraverso future e specifiche convenzioni attuative;
- nel territorio del Comune di Rionero si trova il borgo “Monticchio Bagni” che si caratterizza per l'esperienza unica e originale di “borgo/insediamento di fondazione” su iniziativa della famiglia imprenditoriale dei Lanari, a cavallo tra Ottocento e Novecento, concretizzatosi nella presenza di una enclave di origine marchigiana in Basilicata, che tuttora conserva elementi tradizionali, architettonici, culturali e linguistici dei luoghi di origine;
- il Comune di Rionero è il soggetto attuatore del progetto denominato “Borgo Monticchio Bagni”, approvato dal Ministero della Cultura (di seguito “IL MINISTERO”) nell'ambito della Missione 1 – Componente 3 (M1C3) - Investimento 2.1 - “Attrattività dei borghi” – Linea A (di seguito “IL PROGETTO”), i cui elaborati sono stati trasmessi al Ministero e da quest'ultimo approvati (giusta sottoscrizione del “Disciplinare d'obblighi” del 19 settembre 2022);
- il Progetto, di rigenerazione culturale, sociale ed economica, si pone in generale come un laboratorio diffuso per innovazioni e trasferimento di saperi “green” utile ad uno sviluppo locale legato alle “transizioni gemelle”;

- l'UNIBAS è stato indicato nel Progetto quale partner del Comune per l'attuazione, attraverso il Dipartimento per le Culture Europee e del Mediterraneo - DiCEM;
- in fase di negoziazione e avvio delle attività sono intercorse interlocuzioni tra l'UNIBAS, l'UNICAM (attraverso la SAAD, Scuola di Ateneo Architettura e Design) e il Comune, finalizzate a rafforzare la rete accademica a sostegno dei programmi di ricerca e di studio riguardanti il territorio di Rionero in Vulture, anche in relazione alle radici marchigiane della comunità del borgo "Monticchio Bagni", nonché per le specifiche competenze di ricerca scientifica, la relativa disseminazione e di attività formative che i due atenei hanno sviluppato e che possono mettere al servizio del Progetto attraverso future e specifiche convenzioni attuative;
- le Parti sono addivenute alla determinazione di concludere un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990, con il quale disciplinare una forma stabile di collaborazione per sviluppare programmi di ricerca e di studio riguardanti il contesto di Rionero in Vulture e il Progetto;
- che attività specifiche e attuative del presente Accordo Quadro, da svolgersi da parte di UNIBAS e UNICAM, a titolo esemplificativo sotto forma di consulenze a carattere scientifico, di iniziative formative e di ricerca, di organizzazione di convegni, seminari, workshop e altre iniziative di animazione della comunità scientifica e della comunità locale, saranno disciplinate da future convenzioni attuative.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse al presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Oggetto

Le Parti intendono instaurare una generale attività di collaborazione a carattere continuativo che copra uno spettro temporale pluriennale, per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare gli aspetti generali delle future attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione ad attività di ricerca e sviluppo, di studio e formazione di comune interesse.

Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare attività congiunte valendosi delle competenze di eccellenza comuni, con primario e non esclusivo riferimento alle seguenti tematiche:

- a) promozione di attività di ricerca nei settori, a titolo esemplificativo, del paesaggio, dell'architettura, della rigenerazione urbana, dell'archeologia, dei beni culturali, della sostenibilità ambientale, della sperimentazione agronomica e agroalimentare, dell'innovazione tecnologica;
- b) consulenza scientifica in fase di progettazione e avvio degli interventi di cui al Progetto
- c) progettazione, promozione e organizzazione di attività formative, culturali e di animazione sociale rivolte sia alla comunità scientifica che alla comunità locale ed extra locale, come, a titolo esemplificativo, convegni, seminari, workshop, festival, summer school, corsi di formazione, master;
- d) promozione di nuova residenzialità e di forme innovative di incubazione d'impresa, anche con meccanismi di sostegno alle start-up.

Le attività di cui sopra saranno definite mediante la stipula di apposite convenzioni attuative, di cui al successivo art. 7, nel rispetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 3 – Impegni delle parti

Per l'attuazione del presente Accordo:

- il COMUNE si impegna:

- a) a mettere a disposizione dell'Accordo adeguate risorse organizzative, indicando nella prima fase il referente di cui all'art. 6, nonché ulteriore personale anche attraverso il ricorso ai partner istituzionali, compresi eventuali esperti PNRR reclutati presso le Amministrazioni locali e territoriali che compongono il partenariato di Progetto, con compiti istruttori e di supporto alla negoziazione e stipula delle convenzioni attuative;
- b) ad assicurare, in attuazione dell'intervento e con ricorso al finanziamento di cui al Progetto approvato, le risorse finanziarie e organizzative necessarie per l'attuazione delle attività affidate a UNIBAS e UNICAM nell'ambito di quelli previsti dall'art. 2, come disciplinati dalle apposite convenzioni attuative di cui all'ultimo punto della premessa che saranno oggetto di specifica negoziazione;
- c) a sostenere finanziariamente la realizzazione di eventi che abbiano principalmente ad oggetto il contesto di Rionero in Vulture e il Progetto, organizzando la logistica, mettendo a disposizione materiali tecnici, spazi, arredi, attrezzature, ecc., secondo programmi di dettaglio definiti all'occorrenza da specifiche convenzioni;
- d) a progettare e organizzare attività di studio e di ricerca che prevedano la partecipazione di studenti, ricercatori e studiosi alle attività da ospitare all'interno degli spazi all'uopo destinati con la realizzazione degli interventi di Progetto;
- e) promuovere borse di studio, master, seminari e dottorati aventi ad oggetto ambiti e materie connesse al Borgo, alla sua natura e al suo possibile rilancio socio-economico;
- UNIBAS e UNICAM si impegnano, ciascuna per la propria competenza:
- a) a mettere a disposizione dell'Accordo adeguate risorse organizzative previa stipula di apposite convenzioni attuative, nominando nella prima fase ciascuna un proprio referente per condurre le attività istruttorie;

b) ad offrire consulenze scientifiche, i cui dettagli e impegni finanziari saranno definiti con specifiche convenzioni attuative, anche allo scopo di verificare preliminarmente gli elementi di fattibilità e i contenuti funzionali degli interventi indicati dal Comune;

c) a proporre e ad organizzare eventi che abbiano principalmente ad oggetto il contesto di Rionero in Vulture e il Progetto i cui dettagli e impegni finanziari saranno definiti con specifiche convenzioni attuative, che prevedano la partecipazione di rappresentanze interne ed esterne.

Articolo 4 – Comitato di indirizzo scientifico

Le parti, dopo la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e relativo invito del Comune, convengono di formare un comitato scientifico (di seguito: “COMITATO”) composto da:

- Sindaco di Rionero in Vulture, con funzione di Presidente
- Un referente UNIBAS, nella persona del Prof. Bartolomeo Dichio;
- Un referente UNICAM, nella persona del Prof. Ettore Vadini;
- Il Sindaco di Melfi, in qualità di presidente pro-tempore della Comunità del Parco del Vulture, in rappresentanza dei partner istituzionali;
- Un rappresentante della Regione Basilicata;
- Un rappresentante della Soprintendenza di Basilicata.

Articolo 5 – Costi

Il presente Accordo non comporta costi a carico delle Parti: eventuali costi saranno specificati nelle convenzioni attuative di cui all'art. 7 che individueranno anche la/e struttura/e di ciascuna Parte alla quale detti costi saranno imputati.

Articolo 6 – Referenti dell'Accordo

Il Comune indica quale referente del presente Accordo il Responsabile pro tempore dell'Ufficio Pianificazione, Progetti speciali e Lavori pubblici Arch. Lorenzo Di Lucchio;

UNIBAS indica quale referente del presente Accordo Quadro il prof. Bartolomeo Dichio, recapito e-mail bartolomeo.dichio@unibas.it;

UNICAM indica quale referente del presente Accordo Quadro il prof. Ettore Vadini recapito e-mail ettore.vadini@unicam.it

I referenti, congiuntamente, redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga del presente Accordo.

Articolo 7 – Convenzioni attuative

La collaborazione tra le parti in attuazione del presente Accordo è definita in dettaglio tramite la stipula di apposite convenzioni attuative cui è demandata in concreto la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dal presente Accordo, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo e che dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dei due Atenei.

La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti.

Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne.

Le Parti si propongono di pervenire alla stipula di una o più convenzioni attuative entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Salvo che l'una Parte ne richieda la proroga di ulteriori 6 (sei) mesi, qualora allo scadere del termine di cui al precedente comma non sia stato concluso alcun atto, il presente Accordo si intenderà cessato ad ogni effetto.

Articolo 8 – Titolarità e uso dei risultati di studio o ricerca

Fermo restando che le Parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo porti a risultati congiunti, la proprietà degli stessi sarà attribuita alle Parti in modo da rispecchiare la partecipazione scientifica ed economico-finanziaria di ciascuna di esse. In caso di risultati suscettibili di privativa, successivi accordi determineranno la ripartizione dei costi, le modalità di gestione e sfruttamento congiunta di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti. Le Parti concordano sin d'ora che, qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario al deposito/registrazione dei titoli.

Articolo 9 – Obblighi di riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente Accordo Quadro, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione del presente Accordo Quadro, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi sia previsto il trattamento di dati personali, a regolare i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con gli stessi accordi attuativi e ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro ai sensi dei citati artt. 13 e 14 (c.d. "informativa sulla privacy").

Articolo 11 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;

- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs n. 33/2013;

Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente Accordo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Il Comune dichiara di aver preso visione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (parte integrante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione) adottati dalle Università e pubblicati nel relativo portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Tutte le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Accordo.

La violazione del Codice Etico e di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Articolo 12 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., le Parti garantiscono reciprocamente l'applicazione e il rispetto della legislazione in materia di

prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro negli ambienti di propria competenza dove eventualmente dovesse operare personale impegnato nelle attività di cui al presente Accordo, nonché si stabilisce che in caso di necessità di coordinamento i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Articolo 13 - Coperture assicurative

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- il personale universitario e gli studenti e le studentesse autorizzati a svolgere le attività indicate nel presente Accordo Quadro, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose)
- il personale del Comune autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente Accordo Quadro è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose)

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 14 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell'altra Parte.

L'eventuale utilizzo è consentito, previo Accordo, esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

Articolo 15 – Durata, proroga, rinnovo, cessazione

Il presente Accordo Quadro ha durata di quattro anni, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione dello stesso.

Le convenzioni attuative di cui all'articolo 7, saranno al più tardi stipulate entro 18 (diciotto) mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro.

Qualora allo scadere del termine di cui al precedente comma non sia stata conclusa alcuna convenzione, il presente Accordo Quadro si intenderà cessato ad ogni effetto.

Qualora alla scadenza dell'Accordo non si siano ancora conclusi le attività di ricerca e di studio, il presente Accordo potrà essere prorogato per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un Accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immutato dell'Accordo già sottoscritto, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente art. 6.

Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte.

Il presente Accordo potrà altresì rinnovato per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata dell'Accordo originario, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente art. 6.

Articolo 16 - Recesso e scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 17 – Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'Accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 18 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

L'imposta di bollo è assolta con il deposito da parte del Comune dei contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo che riportano i seguenti numeri seriali, ID 01210480640453,

01210480640442, 01210480640431, 01210480640420 e la successiva apposizione degli stessi sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti del Comune.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm. ii.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Rionero in Vulture, il Sindaco avv. Mario Di Nitto

Università degli Studi di Basilicata, il Rettore prof. Ignazio Marcello Mancini

Università degli Studi di Camerino, il Rettore prof. Claudio Pettinari